

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO
SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma 17 DIC. 2009

Prot. n.

02-09-000934
2762/P

c.a. ACB Associazione Categoria brokers

via mail:
info@acbbroker.it

Oggetto: quesiti vari

Si riscontra la mail del 30 novembre 2009 per precisare quanto segue.


Ai sensi dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni e degli artt. 2, comma 1, lettera d) 3, comma 3, del Regolamento Isvap n. 5/2006 la stipulazione di polizze collettive o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati costituisce esercizio dell'attività di intermediazione se sussistono i seguenti presupposti:

- gli assicurati sostengono, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi;
- il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisce un compenso.

Pertanto, se l'attività del consorzio si realizza in concreto nei termini citati il consorzio - in quanto soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa - dovrebbe essere iscritto nel RUI.

Poiché, però, ai sensi degli artt. 110 e 112 del Codice delle assicurazioni private possono iscriversi al RUI esclusivamente le persone fisiche e le società, il consorzio può iscriversi al RUI soltanto se riveste la forma di società consortile ai sensi dell'art. 1615 *ter* del Codice civile.

Distinti saluti

Il Responsabile del Coordinamento Giuridico
(avv. Giuseppe Leonardo Carriero) Pm